

Allegato "A"

PR FSE+ 2021-2027

Priorità III,
Ob. Specifico k,

PROMOZIONE DELLA GENITORIALITÀ POSITIVA

AVVISO per la presentazione di proposte progettuali per la Promozione della
genitorialità positiva -
Offerta di Opportunità per figli e figlie minori di età
2024-2026

PO FSE + 2021 - 2027

Attuativo dell'Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. OBIETTIVI, STRUTTURA E RISORSE DELL'INTERVENTO.....	5
2.1 OBIETTIVI.....	5
2.2 STRUTTURA.....	5
2.3 RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	6
3. CONTENUTI DELL'INTERVENTO.....	6
3.1 I SOGGETTI BENEFICIARI.....	6
3.2 DESTINATARI/PARTICIPANTI.....	7
3.3 INTERVENTO AMMISSIBILE E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.....	8
3.3.1 Offerta di opportunità per figli/e minori di età (Misura III.k.5. 07).....	9
3.4 SPESE AMMISSIBILI E FORMA DEL CONTRIBUTO.....	11
3.5 RIPARTO TERRITORIALE DELLE RISORSE.....	12
4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MISURA.....	13
4.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI.....	13
4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	14
4.2.1 Verifica di ammissibilità.....	14
4.2.2 Verifica di merito.....	15
4.2.3 Esiti della valutazione.....	16
4.3 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI.....	17
4.3.1 Avvio e termine delle attività.....	17
4.3.2 Modalità di rendicontazione.....	18
4.3.3 Variazioni in corso d'opera.....	19
4.3.4 Termine ultimo per la presentazione del rendiconto finale.....	19
4.4 FLUSSI FINANZIARI.....	19
4.5 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	20
4.6 CAUSE DI REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO.....	21
5. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	22
6. CONTROLLI.....	22
7. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ.....	22
7.1 Conseguenze in caso di inadempienza.....	23
8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	23
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI.....	24
9.1 Il Trattamento dei dati personali.....	24
9.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati.....	25

9.3	Responsabili (esterni) del trattamento.....	25
9.4	Sub-responsabili.....	25
9.5	Informativa ai destinatari degli interventi.....	26
10.	AIUTI DI STATO.....	26
11.	DISPOSIZIONI FINALI.....	26
11.1	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	26
11.2	Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni.....	27
11.3	Termini di conclusione del procedimento.....	27
11.4	Responsabile del procedimento.....	27
11.5	Informazioni e Contatti.....	28
12.	DEFINIZIONI.....	28
13.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	29
13.1	Riferimenti dell'Unione Europea.....	29
13.2	Riferimenti nazionali.....	30
13.3	Riferimenti regionali.....	30
14.	RIPARTO DELLE RISORSE.....	33

1. PREMESSA

L'intervento che si intende sperimentare attraverso il presente Avviso è realizzato in attuazione dell'Atto di indirizzo, approvato con la D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, relativo alla "Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età"; si pone a integrazione e completamento degli interventi di cui al precedente "Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali (2023-2026)" allegato alla D.D. n. 914 del 20.12.2023.

L'intervento si colloca entro il contesto programmatico, finanziario e gestionale rappresentato dal Programma Regionale (PR) Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023 che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18.7.2022. La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027 – approvato dal Consiglio regionale con propria Deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021 – che recepisce obiettivi e finalità individuati da programmi globali o europei, quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro europeo dei diritti sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP.

L'intervento di cui al presente Avviso si inserisce nella Priorità Inclusion sociale (Priorità III) individuata dal PR FSE+ 2021-2027 e più precisamente nell'Obiettivo Specifico (OS) k) (ESO4.11), enunciato dal Reg. (UE) 2021/1057, art. 4, par. 1. Si riporta di seguito una tabella illustrativa della classificazione.

Tabella 1. Classificazione

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA
III. Inclusion sociale	k) "migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata anche per le persone con disabilità".	k.5 Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	07 Offerta di opportunità per figli/e minori di età delle famiglie coinvolte nei PEF.

2. OBIETTIVI, STRUTTURA E RISORSE DELL'INTERVENTO

2.1 OBIETTIVI

Per migliorare la qualità e l'accessibilità del sistema di welfare di competenza territoriale è stato avviato un intervento innovativo e sperimentale incardinato sugli Ambiti territoriali sociali piemontesi (ATS, di seguito anche "Ambiti") chiamato a contribuire alla riorganizzazione, alla modernizzazione e ampliamento dell'offerta dei servizi di accompagnamento alle famiglie attraverso azioni qualificazione degli operatori e di miglioramento dei processi e dei Servizi che presiedono all'inclusione sociale ed al welfare regionale. Tale intervento è attuato attraverso due Avvisi per la presentazione di proposte progettuali.

Il primo Avviso, di cui alla D.D. n. 914 del 20.12.2023, si propone:

- di favorire la costituzione e il rafforzamento sul territorio piemontese di équipe multidisciplinari chiamate ad intervenire nel processo di accompagnamento delle famiglie con minori in situazioni di vulnerabilità sperimentando lo strumento del "Progetto educativo familiare" (abbreviato in PEF);
- di incrementare, ove opportuno, le componenti gestionali e amministrative dei Servizi di "educativa familiare" nel quadro degli Ambiti territoriali sociali;
- di promuovere i servizi di educativa domiciliare e/o territoriale, altrimenti definiti di "educativa familiare", i gruppi con i genitori e gruppi con i minori, la vicinanza solidale tra famiglie, il partenariato con i servizi educativi e la scuola in ossequio a quanto previsto nei Livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti a livello nazionale.

Il presente Avviso rafforza e completa l'intervento con l'obiettivo di assicurare un'adeguata risposta ad una dimensione di vulnerabilità che, in base gli ultimi dati disponibili (2022)¹, riguarda circa 58.500 minori utenti dei servizi sociali a livello regionale. L'intervento qui promosso intercetta questo target e mira a favorire l'accesso dei figli e delle figlie minori delle famiglie coinvolte nei PEF ad "Opportunità" di carattere sportivo, artistico, musicale, culturale, ricreativo e spirituale, capaci di garantire ai minori adeguate risposte ai bisogni di crescita e di partecipazione.

2.2 STRUTTURA

L'intervento di cui al presente Avviso si compone di un'unica Misura, volta a promuovere il benessere ed il pieno sviluppo delle potenzialità psico-fisiche-relazionali dei figli e delle figlie minori di età delle famiglie inserite in PEF attraverso la partecipazione (a titolo gratuito per le famiglie) per un certo periodo di tempo ad "Opportunità" culturali, sportive, artistiche, musicali, ricreative, spirituali, di carattere collettivo, messe a disposizione nei territori degli Ambiti sociali piemontesi.

¹ Utenti dei servizi sociali del Piemonte suddivisi per target utenza. Anno 2022- Fonte: Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità Regione Piemonte.

2.3 RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il finanziamento della Misura oggetto del presente provvedimento sono indicate nella tabella seguente:

Tabella 2. Risorse per la Misura

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	Euro
III.k.5.07	“Opportunità per minori” attraverso il sostegno all’accesso ad attività culturali, sportive, artistiche, musicali, ricreative, spirituali.	€ 5.000.000,00

Nel caso in cui si rendessero disponibili risorse a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, la Regione ha facoltà di valutarne l’utilizzo nel quadro del presente intervento.

3. CONTENUTI DELL’INTERVENTO

3.1 I SOGGETTI BENEFICIARI

Sono beneficiari dell’intervento di cui al presente Avviso gli Ambiti territoriali sociali individuati sul territorio Piemontese², i quali presentano domanda di contributo attraverso i rispettivi Capofila. In ogni Ambito è individuato l’ente Capofila che è responsabile e unico interlocutore con la Regione Piemonte per l’intera progettualità.

Al fine di assicurare i collegamenti e le sinergie necessarie a garantire l’organicità dell’intervento, possono presentare una domanda di contributo in risposta presente Avviso i soli Ambiti che siano risultati assegnatari del contributo di cui alla DD n. 641 del 15.5.2024 in risposta all’Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali (2023-2026), approvato con DD n. 914 del 20.12.2023.

Il Capofila ha le responsabilità previste dalle “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte” - All. “B” alla D.D. n. 319 del 29 giugno 2023 e in particolare di gestire, predisporre e presentare le domande di pagamento anche per gli eventuali componenti, rispondendone direttamente nei confronti della Regione Piemonte; deve garantire un’adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell’intervento. In particolare, il Soggetto Capofila è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dalla Regione Piemonte.

Ogni ente componente degli Ambiti, partecipa alla realizzazione del progetto nelle forme e nei modi stabiliti dai relativi accordi.

² D.G.R. n. 23 - 6137 del 2.12.2022 avente ad oggetto “DGR. n.3-2878 del 19.02.2021. Definizione dei nuovi Ambiti Territoriali a far data dal 1° gennaio 2023.

Ai sensi dell'art. 69, comma 2 RDC, al fine di individuare e prevenire eventuali irregolarità nella gestione del FSE Plus, l'Autorità di Gestione è tenuta a raccogliere le informazioni sui **titolari effettivi** dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato XVII del medesimo regolamento. A tale proposito, si ricorda che, sulla base dell'art 3, co. 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il «titolare effettivo» è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, con riferimento alle casistiche e ivi descritte e a quelle successivamente definite a livello nazionale con riferimento sia ai soggetti privati, sia ai soggetti pubblici.

Al fine di adempiere alle previsioni regolamentari sopra richiamate, l'AdG si è dotata di una procedura dedicata – denominata “Gestione Dati Operatore”, <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestione-dati-operatore> – in cui devono essere conferiti i dati del/i titolare/i effettivo/i dei nuovi operatori e in cui sono presenti i medesimi dati degli operatori che hanno già fruito di finanziamenti nell'ambito del FSE.

In sede di presentazione della domanda di contributo, ciascun soggetto richiedente – anche se parte di un raggruppamento – **è tenuto pertanto, pena il rigetto dell'istanza, a dichiarare la correttezza e la completezza dei dati del/i titolare/i effettivo/i già presenti in procedura e a provvedere, se del caso, al loro conferimento o alla loro modifica/integrazione nella procedura sopra citata.**

I dati comunicati relativi al/i titolare/i effettivo/i dell'Ente vengono trattati ai sensi del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”.

L'Amministrazione utilizzerà i dati relativi al/ai il/i titolare/i effettivo/i dell'operatore beneficiario dei contributi al fine di verificare la presenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in ragione di rapporti di natura lavorativa/professionale, personale o finanziaria fra il/i titolare/i effettivo/i dichiarato/i e il personale interno o esterno che svolge un ruolo significativo nella procedura di selezione, nella gestione e nel controllo dell'intervento finanziato.

3.2 DESTINATARI/PARTECIPANTI

Nel prospetto che segue viene data evidenza del target dei destinatari a cui è rivolta l'azione oggetto del presente provvedimento, unitamente all'indicatore di output al quale i progetti/operazioni finanziati/e contribuiscono in maniera prevalente.

Tabella 3. I destinatari della misura

AZIONE	MISURA	DESTINATARI/PARTECIPANTI	INDICATORE DI OUTPUT
III.k.5.07 Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	07 Offerta di Opportunità per figli/e minori di età	Figli e figlie minori di età delle famiglie vulnerabili, che si intende seguire attraverso il PEF ³ .	EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni

3 Come previsto nell' Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali (2023-2026), i Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali si rivolgono alle famiglie vulnerabili, composte da almeno un genitore con figli e figlie minori.

			o servizi pubblici sostenuti
--	--	--	------------------------------

La Misura III.K. 5. 07 è rivolta ai destinatari che presentino le seguenti caratteristiche:

- siano residenti o domiciliati in Piemonte;
- siano individuati direttamente dagli Ambiti all'interno delle proprie funzioni istituzionali, non necessariamente e non solo tra chi sia già seguito e/o segnalato da altri attori, istituzionali e non, presenti ed operanti sul territorio;
- siano componenti di famiglie caratterizzate da una condizione di vulnerabilità, configurabile come *"una condizione potenziale che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita, caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni (interne e esterne) che permettono ai genitori di mettere in atto le azioni di cura a cui sono chiamati"* (*"Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità"*, 2017);
- siano minorenni. Il requisito della minore età dei figli e delle figlie dei nuclei famigliari deve sussistere:
 - alla data di avvio del Progetto educativo familiare, attestata dal relativo documento "PEF" predisposto dai Servizi competenti e condiviso con la famiglia,
 - e alla data dell'avvio dell'Opportunità, che coincide con la data della prima attività/lezione/incontro.

Risultano incompatibili i destinatari che, a livello di nucleo familiare, beneficino di altri contributi pubblici nell'ambito di interventi rispondenti alla medesima finalità. Sarà pertanto cura dell'Ambito proponente effettuare tutte le verifiche rispetto ai nuclei familiari già seguiti o individuati per svolgere un percorso nell'ambito delle misure P.I.P.P.I. (finanziamento FNPS) e Misura 1.1.1. PNRR.

L'accesso alle "opportunità" è subordinato al possesso, da parte del nucleo familiare, di un indicatore di situazione economico equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 27.000,00 (ventisette/mila/00).

3.3 INTERVENTO AMMISSIBILE E CONTENUTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Ogni beneficiario di cui al precedente par. 3.1 è chiamato a presentare una proposta progettuale, redatta in base alla modulistica allegata (cfr. All. 1).

3.3.1 Offerta di opportunità per figli/e minori di età (Misura III.k.5. 07)

La Misura III.k.5.07, tesa a valorizzare le risorse presenti nei diversi territori per garantire adeguate risposte ai bisogni di crescita e di partecipazione ai figli e alle figlie minori delle famiglie coinvolte nei PEF si collega alle Misure di cui all'Avviso approvato con D.D. n. 914 del 20.12.2023, al fine di migliorarne l'efficacia. La Misura interviene a sostegno dei figli minori delle famiglie inserite in progetti educativi familiari per rafforzarne la dimensione della partecipazione e della socialità tramite la fruizione gratuita, in un contesto plurale, di "Opportunità" di carattere sportivo, artistico, musicale, culturale, ricreativo e spirituale.

Nel quadro delle reti territoriali previste dalle Misure di cui al precedente Avviso, gli Ambiti sono tenuti a individuare una serie di soggetti erogatori di "Opportunità" con i quali stabilire e formalizzare (ad esempio tramite accordi, convenzioni, ecc.) una collaborazione finalizzata a promuovere e realizzare sul proprio territorio un ventaglio di "Opportunità".

Nel quadro della Misura di cui al presente Avviso, **sono eleggibili al contributo esclusivamente le "Opportunità" di seguito elencate:**

1. Danza (classica, moderna, hip hop, ecc.)
2. Nuoto (acquaticità, pallanuoto, tuffi, ecc.)
3. Calcio
4. Ginnastica (artistica, ritmica, ecc., compresa psicomotricità)
5. Arti Marziali (judo, lotta, karate, Wushu Kung Fu Moderno etc.)
6. Basket
7. Pallavolo
8. Corsi di teatro ed espressione teatrale
9. Corsi di lingua straniera
10. Corsi di musica/canto.

Nell'ambito della presente Misura, pur riconoscendone l'importante valenza educativa e di socializzazione, le attività ascrivibili ai cosiddetti Centri Estivi **non si considerano rientranti nelle Opportunità previste.**

Oltre ad essere ricomprese nell'elenco di cui sopra, le "Opportunità" devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere **concordate all'interno del PEF**. L'opportunità più rispondente ai bisogni del minore viene concordata con la famiglia ed il minore stesso (compatibilmente con il suo grado di sviluppo psico-fisico), nell'ambito della definizione del PEF;
- essere **offerte obbligatoriamente a tutti i figli e le figlie minori di età delle famiglie coinvolte in un PEF** (almeno 1 opportunità per minore, con possibilità di rinnovo), **a meno che l'età (inferiore a 6 mesi) o particolari e motivate esigenze del minore non consentano di individuare una proposta appropriata;**
- essere a titolo **completamente gratuito** per il minore e per la sua famiglia, quando la famiglia abbia un ISEE in corso di validità non superiore a euro 27.000,00 (ventisettemila/00). Per le famiglie con ISEE in corso di validità superiore a 27.000,00 euro, l'Ambito accompagnerà le famiglie all'individuazione delle opportunità più rispondenti ai bisogni del minore ed alla loro fruizione, senza oneri economici a carico della presente Misura;
- avere natura prevalentemente **collettiva** (sono da escludersi corsi/lezioni a carattere esclusivamente individuale) per favorire, attraverso attività in gruppo, la socialità, la partecipazione del minore e le relazioni tra pari;
- avere una **durata temporale di almeno 6 mesi**, in coerenza con la durata minima del PEF, durante i quali il destinatario dovrà fruirne per **almeno 24 ore** (un'ora a settimana), **al fine di raggiungere il risultato pieno. In casi eccezionali, che devono essere debitamente giustificati nel quadro del PEF, è possibile conseguire un risultato "intermedio/parziale". Ciò avviene quando si fruisca dell'Opportunità per almeno 12 ore** (un'ora a settimana) in un arco temporale di **almeno 3 mesi**: in questi casi è previsto il riconoscimento del 50% della "somma forfettaria" (cfr. par. 3.4). L'arco temporale è da intendersi come il periodo che intercorre tra il primo e l'ultimo incontro/lezione/attività fruiti.

Chiaramente, in caso di attivazione di più opportunità a favore dello stesso minore, i requisiti di durata e frequenza di cui sopra sono da riferirsi **ad ogni singola opportunità** (non sono da intendersi come cumulativi).

L'opportunità deve essere attivata all'interno del PEF e può protrarsi anche oltre la data di conclusione di quest'ultimo.

Sempre nell'ambito del PEF, l'Opportunità può essere **rinnovata** a beneficio del medesimo minore. **È possibile anche prevedere l'attivazione di più di un'opportunità** per lo stesso minore tra quelle che promuovono la socializzazione e lo sviluppo delle relazioni tra pari fino ad un massimo di 3 opportunità per minore – da fruire **in periodi successivi (non si può fruire di più opportunità in contemporanea)** – fermo restando l'obbligo di attivare almeno un'opportunità per minore secondo quanto previsto sopra.

Nel quadro della Misura di cui al presente dispositivo, **l'Ambito territoriale sociale sostiene direttamente i costi collegati all'accesso e alla fruizione dell'Opportunità da parte del minore**, ed in particolare si fa carico:

- della quota di iscrizione/associativa (comprendente anche l'assicurazione);
- della tariffa/retta;
- del costo (ove previsto) della dotazione/equipaggiamento (es. divise, abbigliamento specifico, strumenti, materiali, ecc.) quando necessari per lo svolgimento dell'attività.

I costi per l'accesso e la fruizione delle opportunità devono essere sostenuti dall'Ambito **esclusivamente nei confronti di chi eroga l'opportunità. Nel quadro della presente Misura non è previsto alcun rimborso diretto alle famiglie** (ad esempio per iscrizione, equipaggiamento, ecc.).

All'Ambito sarà riconosciuta una **somma forfettaria** per ogni Opportunità attivata che abbia consentito di raggiungere **il risultato atteso**, il quale coincide con **la fruizione effettiva dell'opportunità** in quanto la fruizione attesta che il minore abbia sperimentato, rafforzato e acquisito delle competenze e abilità sociali e valorizzato le relazioni con i pari, in un contesto extrascolastico, ma comunque strutturato, di apprendimento delle regole e delle modalità del vivere e crescere nella collettività. L'effettiva fruizione dell'opportunità viene comprovata attraverso la presentazione di idonea documentazione giustificativa (cfr. par 4.3.2).

3.4 SPESE AMMISSIBILI E FORMA DEL CONTRIBUTO

Per la Misura oggetto del presente Avviso, il contributo riconosciuto è rappresentato dal rimborso di una somma forfettaria, ai sensi dell'art 53 Reg. (UE) 2021/1060, per ogni opportunità fruita dai figli e dalle figlie minori di età delle famiglie inserite nei PEF che abbia permesso di conseguire il risultato atteso.

I valori della somma forfettaria sono stati definiti sulla base di un'apposita metodologia di calcolo, approvata con D.D. 212/A1512A/2024 del 09 maggio 2024 e sono riferiti alla tipologia delle Opportunità ed alla durata della fruizione, come riportato nella tabella seguente.

Con riferimento alla tipologia, si distinguono le opportunità riferite alla sfera degli sport o delle attività basate sul movimento corporeo, da quelle che rientrano nella sfera "culturale".

Tabella 4. Somme forfetarie con riferimento alla tipologia di opportunità e alla durata della fruizione

Tipologia	Durata	
	24 ore in almeno 6 mesi	12 ore in almeno 3 mesi
Opportunità sportive/di movimento: Danza (classica, moderna, hip hop, ecc.); Nuoto (acquaticità, pallanuoto, tuffi, ecc.); Calcio; Ginnastica (artistica, ritmica, ecc., compresa psicomotricità); Arti Marziali (judo, lotta, karate, Wushu Kung Fu Moderno etc.); Basket; Pallavolo.	254,00	127,00
Opportunità culturali: Corsi di teatro ed espressione teatrale; Corsi di lingua straniera; Corsi di musica/canto.	400,00	200,00

La tabella seguente propone un esempio di calcolo del contributo riconosciuto.

Tabella 5. Esempio di calcolo della sovvenzione da riconoscere agli Ambiti territoriali

Ambito territoriale sociale	Opportunità "Sportiva" 6 mesi	Opportunità "Sportiva" 3 mesi	Opportunità "Culturale" 6 mesi	Opportunità "Culturale" 3 mesi	Calcolo della sovvenzione
1	3	1	2	1	$(254 \cdot 3) + (127 \cdot 1) + (400 \cdot 2) + (200 \cdot 1) = 1.889,00$
2	3	0	1	0	$(254,00 \cdot 3) + (400,00 \cdot 1) = 1.162,00$
3	1	0	4	0	$(254,00 \cdot 1) + (400,00 \cdot 4) = 1.854,00$

3.5 RIPARTO TERRITORIALE DELLE RISORSE

Le risorse per le "Opportunità" sono definite nel quadro del presente Avviso sulla base di un riparto preventivo a livello di Ambito territoriale sociale. Tale riparto, riportato al par. 14, è effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- percentuale della popolazione residente nell'Ambito territoriale rispetto al totale della popolazione residente in Piemonte⁴. A tale criterio è stato assegnato un peso del 60%;
- percentuale dei minori residenti nell'Ambito territoriale rispetto al totale della popolazione minorile residente in Piemonte. A tale criterio è stato assegnato un peso del 20%;
- percentuale minori presi in carico dai Servizi dell'Ambito sul totale dei minori presi in carico in Piemonte⁵. A tale criterio è stato assegnato un peso del 20%.

Ciò in ossequio alla necessità di agire, per il tramite del FSE+, in favore del rafforzamento dei servizi di educativa territoriale, di sostegno e promozione del benessere dei minori e delle loro famiglie in particolare in quelle aree dove se ne registra una maggiore carenza.

Il riparto indica il valore del contributo che può essere concesso a ciascun Ambito territoriale sociale piemontese, partecipante all'Avviso.

4 Dati popolazione residente per sesso e fasce di età al 01.01.2023 (Elaborazione Ufficio di Statistica Regione Piemonte su dati Istat - demo.istat.it)

5 Dati Utenti da rilevazione della spesa 2023, consuntivo 2022 eseguita su procedura web regionale "Servizi per la rendicontazione degli enti gestori" - Assetto Enti gestori afferenti agli ATS 2024.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA MISURA

La misura ha natura sperimentale, in quanto consentirà di testare lo strumento e il suo metodo di gestione e controllo nel corso della durata dell'intervento. Pertanto, le modalità di seguito illustrate potranno essere soggette a adattamenti in corso d'opera, implementate attraverso idonei provvedimenti, di cui sarà data tempestiva comunicazione a tutti i soggetti interessati.

Al fine di garantire un'efficace realizzazione dell'intervento, la Regione Piemonte – Direzione Welfare garantirà una costante sinergia con:

- il Settore Raccordo amministrativo e controlli sulle attività cofinanziate dal FSE della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027), per l'esecuzione dei controlli previsti dalle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027" approvate con D.D. n. 319 del 29 giugno 2023;
- gli Ambiti territoriali sociali beneficiari degli interventi di cui al presente Avviso.

4.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI

La domanda di contributo e gli allegati richiesti (la proposta progettuale), dovranno essere presentati esclusivamente attraverso l'applicativo "Presentazione domanda" disponibile sul portale "Servizi on line" della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/presentazione-domanda-flaidom>

La procedura informatizzata, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei corsi, consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti. Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata.

Nella pagina di accesso alla procedura informatica preposta alla Presentazione della Domanda, è reso disponibile l'apposito Manuale operativo, a supporto delle fasi di compilazione, consolidamento e di invio dell'istanza firmata all'Amministrazione. È inoltre disponibile un video tutorial specifico per le fasi di invio dell'istanza firmata.

La procedura informatica per la compilazione della domanda sarà disponibile a partire dalle ore 12.00 del giorno **28 maggio 2024**.

La domanda, una volta compilata in tutte le sue parti, corredata dagli allegati previsti (eseguendo l'upload dei file all'interno della sezione "Riepilogo"), viene consolidata e dovrà essere:

1. salvata in locale, in formato .pdf;
2. firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale (tipo firma CADES), acquisendo così l'estensione .pdf.p7m;
3. reinserita nell'applicativo FLAIDOM;

4. inviata, sempre tramite FLAIDOM, all'Amministrazione responsabile entro le ore 16,00 del **28 giugno 2024**.

In caso di errore di compilazione, rilevato successivamente all'invio della domanda, ma nei tempi di apertura dello sportello, si dovrà ripetere la procedura di compilazione con i dati corretti e conseguentemente trasmettere una nuova versione corretta dell'istanza.

Non deve essere consegnata alcuna documentazione su supporto cartaceo presso gli uffici regionali né inviata alcuna PEC. Si ricorda che la domanda stampata deve essere conservata agli atti dall'Operatore per eventuali controlli.

È titolato alla presentazione della domanda il Capofila dell'Ambito territoriale sociale, attraverso il suo legale rappresentante. **Ciascun Ambito territoriale può essere coinvolto in una sola proposta progettuale.**

Documentazione obbligatoria ai fini della ammissibilità della proposta.

Alla Domanda di cui al punto precedente deve essere obbligatoriamente allegata, firmata digitalmente in modalità CADES: la proposta progettuale, redatta secondo il format messo a disposizione dalla Regione Piemonte, debitamente sottoscritta digitalmente dal proponente (Allegato 1 all'Avviso).

4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16 novembre 2022, il documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente Avviso.

La selezione è funzionale all'individuazione nelle domande degli elementi qualificanti in termini di conformità e congruenza con l'Avviso e sarà condotta in applicazione dei principi di trasparenza e uniformità di giudizio, che si realizza in due differenti e successivi momenti:

1. verifica di ammissibilità;
2. valutazione di merito.

La verifica di ammissibilità sulle domande presentate è affidata alla Direzione Welfare.

4.2.1 Verifica di ammissibilità

Procedure per la verifica di ammissibilità

L'ammissibilità della domanda è verificata rispetto ai seguenti requisiti essenziali:

- compilata in tutte le sue parti utilizzando il format predisposto dalla Regione;
- corredata delle dichiarazioni richieste.

Non sono ammissibili le domande:

- prive della sottoscrizione digitale;
- inviate con altro mezzo di trasmissione diverso da quelli previsti dal presente Avviso;
- trasmesse fuori dai termini temporali previsti;
- non corredate dalla documentazione obbligatoria richiesta.

Esiti della verifica di ammissibilità

Solo le domande conformi ai requisiti essenziali per l'ammissibilità come sopra dettagliati sono ammesse alla valutazione di merito.

L'Amministrazione regionale comunica al soggetto proponente l'eventuale esito negativo relativo all'ammissibilità della domanda con le relative motivazioni, stabilendo il termine per presentare le eventuali controdeduzioni, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". In particolare, nel caso in cui la documentazione allegata presentasse carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali verrà assegnato il termine perentorio di 5 giorni lavorativi per fornire l'integrazione o la specificazione necessaria, trascorsi i quali senza che siano pervenute le necessarie integrazioni o specifiche si procederà alla reiezione dell'istanza per incompletezza formale.

4.2.2 Verifica di merito

Procedure per la valutazione merito

Le domande che risulteranno ammissibili saranno valutate nel merito da un nucleo di valutazione nominato dalla Direzione Welfare della Regione Piemonte tramite specifica determinazione dirigenziale.

I componenti del nucleo sono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190". L'atto di nomina del nucleo di valutazione include le relative modalità organizzative del medesimo.

In particolare, sarà valutata nel merito la proposta progettuale contenuta nella "scheda progettuale" (cfr. All. 1), secondo quanto previsto nel manuale di riferimento (cfr. All. 3). La proposta sarà valutata sulla base di:

- **Classi della valutazione:** rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici oggetti di valutazione e su cui il valutatore è chiamato ad esprimersi.
- **Oggetti di valutazione:** sono oggetti specifici che rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in funzione degli obiettivi particolari dell'operazione posta a finanziamento.
- **Criteri:** rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti e sono illustrati nella tabella che segue.

Tabella 6. I criteri di valutazione del merito

Critero motivazionale	ESITO
Assente – completamente negativo	NON ADEGUATO: NEGATIVO
Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo	
Negativo	
Gravemente insufficiente	
Insufficiente	
Non completamente sufficiente	
Sufficiente	ADEGUATO: POSITIVO
Discreto	
Buono	
Ottimo	
Eccellente	

La valutazione di merito è finalizzata ad accertare l'adeguatezza della proposta progettuale con riferimento alle seguenti categorie (classi) e oggetti, come anche rappresentato nella tabella:

Tabella 7. Quadro della valutazione di merito

CLASSE	OGGETTO	CRITERIO	ESITO
A. CONTESTO TERRITORIALE E ATTORI TERRITORIALI DI SUPPORTO	Gli attori territoriali per la promozione e la realizzazione delle Opportunità sul territorio	Completezza dell'analisi	POSITIVO/NEGATIVO
B. CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Intervento e modalità attuative	Completezza della descrizione dell'intervento e dell'attuazione	POSITIVO/NEGATIVO
	Destinatari	Coerenza del quadro dei possibili destinatari sul territorio con quanto previsto nella descrizione dell'intervento e con quanto previsto nel progetto presentato in risposta al primo Avviso	POSITIVO/NEGATIVO
	Cronoprogramma	Coerenza con quanto previsto nella descrizione dell'intervento e modalità attuative e con le tempistiche indicate nell'Avviso	POSITIVO/NEGATIVO
C. I PRINCIPI ORIZZONTALI	Principi di parità dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione	Rispondenza ai principi orizzontali del PR FSE+ 2021-2027 in termini di parità di accesso tra uomini e donne e non discriminazione	POSITIVO/NEGATIVO

4.2.3 Esiti della valutazione

I progetti che abbiano ricevuto una valutazione positiva su tutti gli oggetti (di valutazione), sono approvati con provvedimento della Direzione Welfare della Regione Piemonte, successivamente comunicato ai soggetti capofila proponenti.

Ai progetti che abbiano ricevuto una valutazione negativa su uno o più degli oggetti di valutazione, la medesima Direzione assegna un termine perentorio di 5 giorni lavorativi per l'integrazione o la specificazione delle proposte, trascorsi i quali senza che siano pervenute le necessarie integrazioni si procederà al diniego del contributo richiesto.

Si ricorda che saranno in ogni caso ritenute inammissibili e pertanto non finanziabili in alcun modo le proposte progettuali proponenti attività:

- non compatibili con il PR FSE+ 2021-27 della Regione Piemonte ed i principi orizzontali della sua programmazione; non compatibili con l'Atto di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023 e le priorità in esso indicate; non compatibili con le previsioni del presente l'Avviso, in particolare in termini di tipologie di operazioni e destinatari diversi da quelli indicati;
- recanti duplicazioni di finanziamenti di fondi comunitari, nazionali e regionali per le medesime attività.

4.3 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

4.3.1 Avvio e termine delle attività

Così come indicato alla Sezione 1.2.9. "Verifica antimafia" del sopra citato documento "Linee Guida per la gestione e il controllo", l'autorizzazione a realizzare i progetti approvati e finanziati è disposta dalla Direzione Welfare mediante apposito provvedimento, subordinato all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia: D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", come modificato con D.lgs. n. 153/2014 e D.P.C.M. n. 193/2014 e con Legge n.161/2017" e ss.mm.ii. Nel caso in cui la richiesta dell'informazione antimafia sia avvenuta nei termini prescritti dall'art. 92, commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo e l'informazione antimafia faccia riferimento a cause di decadenza, di sospensione o di divieto ex art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84 comma 4, del medesimo decreto, l'Amministrazione regionale, che ha autorizzato l'affidamento delle attività, provvederà ad annullare, in sede di autotutela, il provvedimento ed il beneficiario decadrà dal diritto a ricevere l'erogazione del contributo.

I soggetti proponenti sono tenuti al rispetto della regolarità contributiva per tutta la durata del progetto.

Entro 45 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto, gli Ambiti devono provvedere alla sottoscrizione dell'Atto di adesione e comunicare alla Direzione Welfare l'avvio delle attività.

I beneficiari sono tenuti alla realizzazione di quanto previsto nel quadro della misura di cui al presente Avviso, secondo le modalità esplicitate dal precedente paragrafo 3.3.1 e nel rispetto degli obblighi di cui al successivo par. 4.5.

Il Settore Raccordo amministrativo e controlli della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro verifica la documentazione giustificativa prodotta dai beneficiari e, in caso di esito positivo delle verifiche, effettuate in ufficio e/o in loco, quantifica, in apposito verbale di controllo, l'importo riconosciuto.

La Direzione Welfare provvede all'erogazione dei contributi di cui al presente Avviso, nel termine stabilito all'art. 74, comma 1, lett. b), del Regolamento (UE) 2021/1060.

La realizzazione di tutte le attività previste nei progetti approvati deve essere conclusa entro il **31.12.2026**. Le attività svolte oltre il termine sopra indicato non saranno riconosciute e non verranno considerate ai fini della rendicontazione.

In ragione della natura sperimentale dell'intervento la Regione Piemonte, ove se ne manifestasse la necessità, anche sulla base dei dati opportunamente raccolti attraverso le attività di monitoraggio, ha facoltà di valutare una prosecuzione di tale intervento, nell'ambito delle risorse programmate per l'obiettivo in oggetto.

4.3.2 Modalità di rendicontazione

Ai fini del riconoscimento del contributo forfettario a favore degli Ambiti territoriali sociali è richiesto di produrre idonea documentazione che provi:

- a) il rispetto dei requisiti di accesso all'atto dell'attivazione dell'Opportunità, che coincide con il momento del primo incontro/lezione (e la presenza in essere del PEF, la minore età del destinatario, il rispetto della soglia ISEE);
- b) il raggiungimento del risultato (totale o parziale) che coincide con la fruizione da parte del minore dell'Opportunità, rispettivamente di almeno 24 ore nell'arco di 6 mesi o di almeno 12 ore nell'arco di 3 mesi.

La documentazione che andrà prodotta è la seguente:

- Estratto del PEF (sulla base di indicazioni fornite dalla Regione Piemonte ad avvio delle attività) con eventuale compilazione dell'ultimo riquadro, in caso occorra giustificare il raggiungimento di un risultato parziale (non totale);
- Certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare non superiore a euro 27.000,00 (ventisettemila/00);
- Attestazione della minore età del destinatario al momento dell'attivazione dell'opportunità (primo incontro/lezione/attività);
- Titolo di iscrizione del minore all'Opportunità prodotto dall'ente fornitore dell'Opportunità medesima;
- Registro di frequenza del minore, il cui modello sarà fornito dalla Regione Piemonte ad avvio delle attività, firmato dal fornitore dell'opportunità e controfirmato da uno dei genitori del/della minore;
- L'elenco dei codici fiscali del genitore titolare del PEF i cui figli/e minori abbiano fruito dell'opportunità nel periodo rendicontato (in caso di fruizione in periodi rendicontativi diversi il Codice Fiscale del genitore dovrà essere nuovamente indicato)

Gli Ambiti sono tenuti a presentare la rendicontazione con cadenza semestrale, nello specifico con l'apertura di uno sportello dal 15 al 31 marzo e di un altro sportello dal 15 al 30 settembre di ogni anno solare attraverso l'apposita piattaforma telematica dedicata messa a disposizione dalla Regione Piemonte.

Ove nativamente cartacei (es. registri), dovranno riportare in originale, a cura del beneficiario, la dicitura "Documento utilizzato sull'Operazione n. ... della Pratica n., cofinanziata dal PR FSE+ 2021 - 2027".

Ove nativamente digitali, dovranno riportare nella descrizione del documento il CIG/CUP, il numero Operazione e riferimento al Programma PR FSE+ 21-27.

4.3.3 Variazioni in corso d'opera

L'attuazione degli interventi deve avvenire nei tempi e nelle modalità stabiliti nel rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.

Eventuali variazioni in corso d'opera devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate alla Direzione Welfare – Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale che procederà a valutarne l'accoglimento.

4.3.4 Termine ultimo per la presentazione del rendiconto finale

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata dal beneficiario entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione delle attività, secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione e il controllo" di cui alla D.D. n. 319 del 29 giugno 2023.

4.4 FLUSSI FINANZIARI

L'erogazione del contributo da parte della Regione Piemonte ai soggetti beneficiari avviene secondo le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo riconosciuto in sede di approvazione delle proposte progettuali, da richiedere congiuntamente alla comunicazione di Avvio delle attività (cfr. Par. 4.3.1);
- avanzamenti di spesa semestrali (dal 15 al 31 marzo e dal 15 al 30 settembre di ogni anno solare) dietro idonea presentazione di documentazione giustificativa delle spese oggetto di rendicontazione per l'importo maturato e fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo riconosciuto inclusivo dell'eventuale anticipazione;
- saldo 10% al termine delle attività, dietro idonea comprova delle spese oggetto di rendicontazione.

Il pagamento degli avanzamenti e del saldo avverrà a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli sulla documentazione prodotta in fase di rendicontazione.

Potranno sempre essere svolti controlli in loco durante lo svolgimento delle attività (cfr. par. 6).

L'Amministrazione, sulla base di quanto riportato all'art. 74, par. 1, lett b) del Reg. (UE) 2021/1060, assicura l'erogazione ai beneficiari dell'importo totale della quota pubblica ammissibile entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, ferme restando le motivazioni di sospensione di tali termini dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità.

I procedimenti amministrativi relativi al recupero di importi di cui si sia rilevata la "non spettanza" sono disposti dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-27 secondo le modalità previste dalla procedura per il trattamento delle irregolarità e dei recuperi approvata con determinazione n. 675 del 29.11.2022, mentre eventuali procedimenti legali vengono demandati dalla stessa AdG all'Avvocatura regionale.

Il beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione secondo le modalità ed i tempi previsti nel presente Avviso. Con successiva comunicazione la Regione Piemonte provvederà ad indicare le modalità operative di rendicontazione e l'applicativo da utilizzare.

4.5 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario è tenuto a adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Avviso ed eseguire le attività in coerenza con quanto dichiarato nella proposta progettuale. In particolare, è tenuto ad assicurare la fruizione di almeno un'opportunità per ogni figlio/figlia minore di età delle famiglie coinvolte nei PEF, a meno che l'età (inferiore a 6 mesi) o particolari e motivate esigenze del minore non rendano individuabile una proposta appropriata.

Il beneficiario è altresì tenuto a:

- rispettare gli obblighi informativi e di comunicazione di cui al successivo par. 7, provvedendo, in particolare: ad esporre sul proprio sito web e sugli account dei social media, ove esistano, nonché su eventuali materiali promozionali la dicitura “la struttura aderisce alla misura regionale “Genitorialità positiva”, finanziata dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027”; ad utilizzare in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, conformemente alle apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ e dalla Regione Piemonte⁶;
- mantenere aggiornate le dichiarazioni sui titolari effettivi dei beneficiari e sull'assenza di conflitti di interesse del personale coinvolto;
- conservare, secondo quanto indicato nel successivo par. 8, i documenti giustificativi sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo in itinere o successivo eseguito dal personale abilitato incaricato dalla Regione Piemonte;
- fornire idonea rendicontazione in conformità con quanto previsto dalle vigenti “Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE + Regione-Piemonte 2021-2027”;
- acconsentire ai controlli (cfr. par. 6) sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni, incluse verifiche in loco/in itinere;
- accettare la nomina, da parte della Regione Piemonte, a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali conferiti alla Regione stessa;
- rispettare le disposizioni riferite alla “delega” di attività previste dalle Linee Guida del Sistema di gestione e controllo citate (par. 1.1.6);
- verificare l'assenza di incompatibilità dei destinatari/partecipanti e la non sopravvenienza nel corso dell'intervento.

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte i cambiamenti che dovessero prodursi in capo al destinatario e che possano rappresentare motivo di inammissibilità alla fruizione dell'Opportunità.

⁶ Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>. In caso di mancato rispetto degli obblighi sono previste sanzioni in capo ai soggetti inadempienti, come stabilito dal comma 3 dell'art. 50.

La Regione Piemonte si riserva di effettuare controlli a campione sul rispetto degli obblighi finanziari in capo agli Ambiti derivanti dagli Accordi o Convenzioni definiti con i soggetti erogatori delle Opportunità.

4.6 CAUSE DI REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

I contributi concessi a favore dei beneficiari possono essere revocati, totalmente o parzialmente, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte:

- in caso di accertate significative difformità delle attività condotte rispetto a quanto previsto nella proposta progettuale, salvo che queste non siano state preventivamente approvate dalla Regione Piemonte, o di gravi irregolarità che configurano una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto e/o non rispettino le finalità dello stesso;
- in caso di mancato rispetto degli obblighi riferiti all'esecuzione delle attività di cui al precedente par. 4.5;
- quando il soggetto beneficiario non abbia i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso;
- quando il beneficiario non consenta l'effettuazione dei controlli alla Regione ovvero ai soggetti da questa incaricati, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi per esso previsti dal provvedimento di ammissione a contributo e delle disposizioni unionali, nazionali e regionali vigenti;
- quando si riscontrino dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficiario nella domanda o nella rendicontazione;
- in caso di delega delle attività di cui al presente Avviso da parte del soggetto beneficiario quando vietate (cfr. 1.1.6 delle Linee guida del sistema di gestione e controllo).

Ove ravvisati gli estremi, la Regione Piemonte comunica al beneficiario la revoca totale o parziale, concedendo un termine pari a 10 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni, fatti salvi i casi in cui al beneficiario non sia possibile incidere sulla validità del provvedimento di revoca. Decorso tale termine o considerate non accoglibili le controdeduzioni presentate, la Regione Piemonte procede all'emissione dell'atto di revoca e all'eventuale recupero del contributo indebitamente ricevuto.

Secondo quanto previsto dalle citate "Linee guida di gestione e controllo", i contributi possono essere ritirati con provvedimento che dichiara la decadenza/revoca del contributo concesso oppure con provvedimento di annullamento in autotutela (totale o parziale) dell'atto di affidamento delle attività. Quest'ultimo provvedimento è annullato quando risulta adottato in violazione di legge, in seguito alla conoscenza dell'Amministrazione di fatti o atti rilevanti come, ad esempio, contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

5. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Ai sensi dell'art. 2, par. 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del presente dispositivo attuativo, riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario.

Nel contesto della Misura di cui al presente Avviso, in base a quanto sopra, si considera operazione la proposta progettuale riconducibile alla medesima fonte, priorità, obiettivo specifico, azione e beneficiario.

6. CONTROLLI

I controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 74, par. 1, lett. a), punto i) del Regolamento (UE) 2021/1060 sono orientati ad accertare che le spese dichiarate dai beneficiari siano state erogate e che essi tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione.

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto delle "Linee Guida per la gestione e il controllo" sopra citate. È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

La Regione effettuerà verifiche amministrativo-contabili, in ufficio e presso le sedi dei beneficiari, sulle domande di saldo. Gli esiti dei controlli saranno tutti oggetto di notifica al beneficiario. La ricezione della notifica del verbale di controllo, fermo restando le motivazioni di sospensione di tale termine dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità, costituisce condizione necessaria per la presentazione della richiesta di pagamento (nota contabile) da parte del beneficiario. Il soggetto beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione. Qualora dai controlli emergessero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione al beneficiario, la revoca, parziale o totale del contributo.

7. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

Per quanto attiene agli obblighi informativi in capo ai beneficiari indicati al par. 4 del presente Avviso, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060, i principali sono: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'Autorità di Gestione eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG del PR FSE+, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul co-finanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

l'AdG sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi e quando stabilito al riguardo dal par. 1.2.1.1. - Informazione, pubblicità e visibilità delle già citate Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni co-finanziate dal FSE Plus.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

7.1 Conseguenze in caso di inadempienza

Conformemente a quanto previsto dall'art. 50 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 in merito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli artt. 47 e 50 par. 1-2, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, e fatto comunque salvo il successivo riscontro di esaurienti azioni correttive poste in essere, si prevede quanto segue:

- accertamento di criticità marginali: nessuna conseguenza in merito al sostegno economico assegnato;
- accertamento di rilevanti violazioni/criticità: decurtazione dello 0,5% del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta;
- accertamento di gravi/rilevanti o ripetute/diffuse violazioni/criticità: decurtazione del 1% del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta.

Le decurtazioni, calcolate sul contributo finale riconosciuto dell'operazione, non trovano applicazione qualora siano state adottate esaurienti azioni correttive nel termine assegnato.

La decurtazione del contributo è sempre applicata qualora il soggetto beneficiario non sia più in condizione di attivare alcuna azione correttiva.

8. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31

dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le citate "Linee guida per la gestione e il controllo".

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILI ESTERNI

9.1 Il Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018⁷; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018⁸; D.D. 532 del 30 settembre 2022⁹).

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti che presentino domanda di contributo in risposta all'Avviso pubblico, sarà effettuato esclusivamente per finalità di adempimento a quanto previsto nei procedimenti amministrativi di cui al presente Avviso.

7 D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009"

8 D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (*data breach*), adozione del relativo registro e modello di informative".

9 D.D. 532 del 30 settembre 2022 "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019."

Ai sensi dell'art.13 del GDPR, si allega al presente Avviso l'Informativa sul trattamento dei dati personali rivolta ai soggetti interessati (Allegato 2 al presente Avviso).

9.2 Soggetti interessati dal trattamento dei dati

Sono da intendersi destinatari della citata informativa, in qualità di interessati, le seguenti persone fisiche:

- legali rappresentanti, titolari effettivi e amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Avviso;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell'erogazione degli interventi oggetto di contributo.

Il/La Legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati dal trattamento sopra elencati.

9.3 Responsabili (esterni) del trattamento

Gli Ambiti territoriali sociali piemontesi – beneficiari degli interventi oggetto del presente Avviso – tenuti a trattare dati personali per conto della Regione Piemonte, saranno nominati “Responsabile (esterni) del trattamento”, secondo quanto previsto dalla DD. n. 532 del 30 settembre 2022.

La nomina di “Responsabile (esterno) del trattamento” ha effetto per i Soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l'Atto di adesione, l'impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento. Tale nomina ha efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione all'ufficio competente e fino al termine dell'intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'Avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

9.4 Sub-responsabili

Il Delegato del Titolare di cui all'Informativa allegata al presente Avviso (Allegato 2) potrà conferire autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dall'Art. 28 RGPD. In caso di ricorso a sub-responsabili, il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti del Delegato del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei

dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

9.5 Informativa ai destinatari degli interventi

L'Ambito territoriale che sia nominato Responsabile (esterno) del trattamento, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi, è tenuto a informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per presa visione. Il Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

L'informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle "Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", con successivo provvedimento.

10. AIUTI DI STATO

Gli interventi a valere sul presente bando non rientrano nel campo degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi del punto 2) dell'art. 107 di cui al Trattato in questione (volendo si può citare la DGR che già sancisce la non configurabilità di aiuto di Stato).

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, in particolare in merito alla gestione, alla rendicontazione e al controllo dei progetti, si rimanda al documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" e ai relativi allegati e manuali operativi, come da ultimo approvati con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 29.06.2023, oltre che alla pertinente normativa di cui al successivo paragrafo 13.

11.1 Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate

Le somme di cui al presente documento costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale contributi/sovvenzioni ex art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. a favore di beneficiari pubblici. Pertanto, le richieste di pagamento/domande di rimborso presentate all'Amministrazione regionale dai beneficiari dei contributi previsti dal presente Avviso sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ai predetti contributi pubblici non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 633/1972.

Si ricorda inoltre che i beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione delle informazioni su entrate di natura pubblica di cui all'articolo 1, commi 125 e 127 della Legge 124/2017.

11.2 Adempimenti inerenti al monitoraggio delle operazioni

La Direzione Welfare adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La medesima Direzione garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" come definito nella circolare n. 20 del 9.5.2023 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante/ente dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato ai sensi dell'Allegato XVII del Regolamento 1060/2021.

Al fine di adempiere alle suddette prescrizioni relative al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal Programma, il beneficiario è tenuto alla raccolta delle informazioni inerenti ai partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori previsti nel Programma e nell'Allegato I al Reg. (UE) 2021/1057.

Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

Qualora il mancato conferimento dei dati possa essere attribuito alla responsabilità del titolare dell'operazione, l'inadempienza potrà essere oggetto di valutazione per i successivi affidamenti.

La Direzione, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al presente atto.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847. La Giunta regionale demanda alla Direzione l'applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nel dispositivo attuativo.

11.3 Termini di conclusione del procedimento

Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente Avviso, è individuato in 60 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze.

11.4 Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Regionale della Direzione Welfare, Dr. Livio Tesio, Piazza Piemonte 1 10127 – Torino.

11.5 Informazioni e Contatti

Per ricevere informazioni e chiarimenti sui contenuti dell'Avviso, è possibile contattare unicamente via email il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di

fragilità sociale della Regione Piemonte, ai seguenti indirizzi:
adrianabarbara.bisset@regione.piemonte.it, leonora.esposito@regione.piemonte.it indicando
obbligatoriamente nell'oggetto "Avviso Genitorialità Positiva – Opportunità".

12. DEFINIZIONI

- "Operazione": ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito del/dei dispositivo/i attuativo/i del presente Atto, riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario.
- il "minore in situazione di vulnerabilità"¹⁰: ha da 0 fino al compimento del diciottesimo anno di età, può appartenere a differenti culture e praticare diverse religioni, essere in condizione di salute, malattia o disabilità; vive in una famiglia che si trova in situazione di vulnerabilità e/o di svantaggio psico-socio-culturale, linguistico, economico e/o di povertà socio-educativa e/o di negligenza, in cui le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti a soddisfarne i bisogni evolutivi sul piano fisico, materiale, cognitivo, emotivo-affettivo, sociale, ecc.; può presentare ritardi nello sviluppo o anche solo disturbi affettivi, cognitivi, di comportamento e di apprendimento a casa, a scuola e nell'ambiente sociale.
- "I genitori e la famiglia del minore di età"¹¹: data l'ampiezza e la pluralità delle configurazioni familiari in cui possono vivere oggi i minori, con la dizione "genitori" si intendono in senso lato le figure parentali o comunque i titolari della responsabilità parentale. Con "famiglia" si intende una definizione plurale che possa rappresentare le diverse situazioni e composizioni familiari in cui i minori si trovano oggi a crescere.
- "Vulnerabilità della famiglia"¹²: condizione identificata dalla specifica competenza professionale dell'équipe, che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l'insieme delle condizioni (interne e esterne) che permettono ai genitori di mettere in atto le azioni di cura a cui sono chiamati.
- Il "Progetto educativo familiare" (PEF)¹³ è un documento pertinente e dettagliato, costruito da un'équipe multidisciplinare con la famiglia, contenente obiettivi di cambiamento e miglioramento delle relazioni familiari possibili e verificabili, di durata (di norma) almeno semestrale. Il PEF comprende interventi di recupero/mantenimento/potenziamento della capacità genitoriale della famiglia, la rimozione delle cause che impediscono l'esercizio della sua funzione educativa e di cura e il sostegno alla famiglia nell'ambito della comunità locale.
- "Opportunità per i figli minori" capaci di garantire al minore adeguate risposte ai bisogni di crescita: agevolazione all'accesso (con copertura, ad esempio, delle spese di iscrizione e di

10 Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva" di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017 (Rep. N. 178/CU del 21.12.2017)".

11 Idem.

12 Idem, "(...). La vulnerabilità è pertanto una situazione socialmente determinata da cui può emergere la negligenza parentale o trascuratezza, la quale indica la carente capacità di risposta ai bisogni evolutivi dei figli da parte delle figure genitoriali", pp.7.

13 LR 17/2022, Art. 2

frequenza) per un periodo minimo, ad attività extrascolastiche o prescolari di natura sportiva, artistica, musicale, culturale, ricreativa, spirituale per figli/e minori di età delle famiglie coinvolte attraverso un PEF, valorizzando le risorse presenti sul territorio.

- L'“Ambito territoriale sociale” ai sensi della L. 328/2000 rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L'individuazione degli ambiti è di competenza delle Regioni.

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

13.1 Riferimenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023 che modifica la Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2022) 5299 del 18/07/2022, che approva il programma “PR Piemonte FSE+ 2021-2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia CCI 2021IT05SFPR012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Raccomandazione Rec (2006)19 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri relativa alle politiche di sostegno alla genitorialità;
- Raccomandazione ONU “Guidelines for the alternative Care of Children” (2009);
- Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, del 17 novembre 2010;
- Raccomandazione CM/Rec(2012)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e degli adolescenti di età inferiore ai 18 anni;

- Raccomandazione 2013/112/UE della Commissione Europea “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”;
- Comunicazione della Commissione europea COM/2021/142 del 24.03.2021: Strategia dell’UE sui diritti dei minori;
- Raccomandazione del Consiglio Europeo 2021/1004/UE istitutiva di una garanzia europea per l’infanzia “Child Guarantee” del 14 giugno 2021.

13.2 Riferimenti nazionali

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”;
- Legge 28 agosto 1997 n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge 28 marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e legge 19 ottobre 2015, n. 173 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
- Linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità - Promozione della genitorialità positiva”, di cui all’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017 (Rep. N. 178/CU del 21.12.2017);
- 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2021-2022, D.P.R. 25 gennaio 2022;
- Decreto Interministeriale 30.12.2021 Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

13.3 Riferimenti regionali

- L.R. n. 14/2014 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
- L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 recante “Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale- Collegato”;
- L.R. 28 ottobre 2022, n. 17 (come modificata con LR n. 3 del 9.3.2023) “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare d’origine”;
- D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 avente ad oggetto “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1- 2165 del 29.10.2020, n. 30-

- 2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n.18-3631 del 30.07.2021”;
- D.G.R. n. 27-8638 del 29.3.2019 avente ad oggetto “Recepimento delle linee di indirizzo nazionali “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità- Promozione della genitorialità positiva “di cui all’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21.12.2017 (Rep. N. 178/CU del 21.12.2017)”;
 - D.G.R. n. 23 - 6137 del 2.12.2022 avente ad oggetto “DGR. n.3-2878 del 19.02.2021. Definizione dei nuovi Ambiti Territoriali a far data dal 1° gennaio 2023”;
 - D.G.R. n. 4 – 5458 del 3 agosto 2022 recante “Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del Programma regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.07.2022”;
 - D.G.R. n. 1-7601 del 30/10/2023 che ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2023)5578 del 10.8.2023, che modifica la Decisione di esecuzione C(2022)5299 del 18.7.2022, e ha recepito la versione aggiornata del Programma Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 della Regione Piemonte;
 - D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023, Approvazione Atto di indirizzo relativo all’Intervento di “Promozione della genitorialità positiva;
 - D.D. n. 914 del 20.12.2023 approvazione Avviso per la presentazione di proposte progettuali per la Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali (2023-2026).
 - D.D. n. 913 del 20.12.2023 “PR FSE + 2021-2027 Priorità III “Inclusione sociale” Ob. Specifico K. Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L.241/90 e ss.mm.ii, tra la Regione Piemonte – Direzione Welfare e l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) finalizzato allo svolgimento di attività congiunte e complementari di natura scientifica, metodologica e formativa di supporto, di analisi e di valutazione dell’intervento “Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età (2023-2026)”, nel quadro del Programma regionale FSE+ 2021-2027;
 - DD n. 81 del 19.01.2024 “ PR FSE + 2021-27, Priorità III “Inclusione sociale” Obiettivo specifico K) – Intervento Promozione della genitorialità positiva - Realizzazione dei Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età-2023-2026- D.G.R. n. 32-7796 del 27.11.2023 - Correzione di mero errore materiale dell’allegato 1) dell’Avviso Pubblico approvato con DD n. 914 del 20.12.2023 e contestuale proroga dei termini di scadenza di presentazione delle domande di cui al paragrafo 4.1 dell’Allegato A del medesimo Avviso”;
 - DD. 319 del 29 giugno 2023 - Reg. (UE) n. 2021/1060 - Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo - Programma Regionale FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte;
 - DD. n. 532 del 30 settembre 2022 Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell’art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Recepimento e adeguamento dell’informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 in riferimento al PR FSE+ 2021/2027. Estensione della disciplina prevista dalla determinazione n. 219 del 08.03.2019;
 - DD n. 641 del 15.5.2024 avente ad oggetto: "PR FSE + 2021-27, Priorità III “Inclusione sociale” Obiettivo specifico K) – Intervento Promozione della genitorialità positiva - Esito della

procedura di selezione dei progetti presentati in attuazione dell'Avviso per il potenziamento del sistema di educativa territoriale e la realizzazione dei Progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali 2024-2026 approvato con D.D. n. 914 del 20/12/2023. bilancio finanziario di previsione 2024-2026, annualità 2024, 2025 e 2026: assegnazione risorse pari ad euro 35.506.262,00 mediante riduzioni prenotazioni con contestuali impegni su capitoli vari di spesa europeo, statale e regionale; riduzioni accertamenti e prenotazioni di spesa 2024-2026 per complessivi € 1.693.738,00 per mancata presentazione dei relativi progetti”;

- DD 212/A1512A/2024 del 9 maggio 2024 PR FSE+ Piemonte 2021/2027. Misura Regionale “Promozione della genitorialità positiva. Realizzazione dei progetti educativi familiari per il potenziamento delle competenze genitoriali e offerta di opportunità per figli e figlie minori di età”: adozione di somme forfettarie ai sensi dell’art. 53, paragrafo 3, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 162-14636, del 7 settembre 2021.



14. RIPARTO DELLE RISORSE

Tabella 8. Riparto delle risorse con riferimento agli Ambiti territoriali sociali piemontesi che hanno partecipato al primo Avviso

AMBITO TERRITORIALE	Popolazione residente	NUMERO MINORI residenti (0-17)	NUMERO MINORI Servizi Sociali	60% sulla base della popolazione	20% sulla base della popolazione minorile	20% sulla base del numero di minori seguiti dai servizi sociali	TOTALE ASSEGNATO
ALESSANDRIA/VALENZA	146.957	20.184	1.000	108.748,72	34.542,30	17.073,00	160.364,02
TORTONA	58.616	7.865	1.214	43.376,05	13.459,93	20.726,63	77.562,61
ACQUI TERME	39.480	4.757	411	29.215,34	8.140,99	7.017,00	44.373,34
CASALE MONF.TO	76.808	9.612	1.329	56.836,20	16.449,69	22.690,02	95.977,92
ASTI CENTRO	73.691	10.811	634	54.531,61	18.501,63	10.824,28	83.857,52
BIELLA IRIS	107.437	13.763	2.068	79.503,77	23.553,59	35.306,97	138.364,34
CUNEO SUD OVEST	160.946	25.399	2.536	119.100,63	43.497,10	43.297,14	205.864,87
CUNEO NORD OVEST & NORD EST	167.180	26.877	1.831	123.713,81	45.996,51	31.260,67	200.970,99
CUNEO SUD EST	83.461	12.274	987	61.761,45	21.005,36	16.851,06	99.617,86
ALBA	103.256	15.349	1.099	76.409,82	26.267,83	18.763,23	121.440,88
BRA	65.986	10.883	1.385	48.829,88	18.624,85	23.646,11	91.100,84
AREA NORD NOVARESE	101.426	14.155	1.014	75.055,61	24.224,45	17.312,03	116.592,09
NOVARA	101.797	15.361	2.207	75.330,15	26.288,36	37.680,12	139.298,64
AREA SUD NOVARESE	80.835	13.387	967	59.818,20	22.910,12	16.509,60	99.237,91
TORINO CITTA'	847.398	118.990	17.697	627.077,62	203.635,98	302.140,95	1.132.854,55
AREA METROPOLITANA CENTRO	141.082	20.147	1.697	104.401,20	34.478,98	28.972,89	167.853,07
VALLE DI SUSA-VAL SANGONE	116.150	16.468	1.597	85.951,43	28.182,85	27.265,59	141.399,86
AREA METROPOLITANA NORD	86.338	13.177	968	63.890,44	22.550,73	16.526,67	102.967,83
AREA METROPOLITANA SUD	95.692	15.167	1.054	70.812,43	25.956,36	17.994,95	114.763,73
PINEROLESE	131.997	19.074	3.206	97.676,26	32.642,68	54.736,05	185.057,00
CIRI'E/LANZO	120.195	18.062	1.351	88.944,74	30.910,77	23.065,63	142.921,14
SETTIMO TORINESE	83.455	13.048	1.544	61.757,01	22.329,96	26.360,72	110.447,69
CUORGNONE	75.124	11.071	920	55.592,03	18.946,58	15.707,16	90.245,78
NICHELINO	74.877	11.888	576	55.409,25	20.344,77	9.834,05	85.588,08
MONCALIERI	75.447	11.619	918	55.831,06	19.884,41	15.673,02	91.388,49
VCO	164.058	21.367	1.269	121.403,52	36.566,85	21.665,64	179.636,02
VERCELLI	60.269	8.667	572	44.599,28	14.832,45	9.765,76	69.197,49
NOVI LIGURE	69.619	9.394	449	51.518,31	16.076,61	7.665,78	75.260,71
OVADA	25.935	3.163	539	19.191,99	5.413,06	9.202,35	33.807,41
ASTI NORD	68.018	9.765	422	50.333,57	16.711,53	7.204,81	74.249,91
ASTI SUD	54.673	7.655	537	40.458,22	13.100,54	9.168,20	62.726,96
COSSATO	51.996	6.389	430	38.477,23	10.933,95	7.341,39	56.752,57
NORD TICINO	49.977	8.145	919	36.983,16	13.939,11	15.690,09	66.612,37
CHIVASSO	74.164	11.220	714	54.881,63	19.201,58	12.190,12	86.273,33
CALUSO	38.239	5.351	410	28.297,00	9.157,54	6.999,93	44.454,48
IVREA	67.978	8.983	737	50.303,97	15.373,24	12.582,80	78.260,01
ORIZZONTI NORD-EST-O.N.E	113.477	14.840	1.364	83.973,40	25.396,74	23.287,58	132.657,71
TOT	4.054.034	584.327	58.572	€ 3.000.000.000,00	€ 1.000.000.000,00	€ 1.000.000.000,00	€ 5.000.000.000,00

